



## Appello di Confartigianato

# Via la stretta su cessione crediti

“Va stralciato l’articolo 28 del Dl Sostegni ter che, limitando ad una sola cessione il trasferimento dei crediti fiscali per l’utilizzo dei bonus edilizia, ha paralizzato gli investimenti e l’occupazione delle imprese e le prospettive di ripresa del settore delle costruzioni”. Lo ha chiesto Confartigianato intervenendo all’audizione in Commissione Bilancio del Senato sul Decreto Legge Sostegni del 27 gennaio scorso. Il condivisibile e doveroso intento di contrastare le frodi che ha ispirato l’articolo 28 - sostiene la Confederazione - va perseguito con efficaci attività di controllo. La stretta sui crediti fiscali, invece, non fa altro che bloccare uno dei settori che sta garantendo investimenti e lavoro e che contribuisce alla transizione green. Gli effetti negativi delle continue modifiche normative ai bonus edilizia, ben 9 negli ultimi 20 mesi, vale a dire una ogni 68 giorni, si stanno già vedendo con la riduzione dei lavori conclusi ammessi a detrazione: a gennaio ammontano a 1.563 milioni di euro, un valore praticamente dimezzato (-46,2%) rispetto ai 2.904 milioni di dicembre 2021 (che aveva segnato un +87,5% rispetto a novembre 2021). Sono a rischio le 127mila assunzioni previste dalle imprese delle

costruzioni nel primo trimestre di quest’anno.

In alternativa allo stralcio dell’articolo 28, Confartigianato indica tre proposte: consentire una ulteriore cessione dopo la prima verso soggetti collegati, direttamente o indirettamente, all’intervento; prevedere senza limitazioni numeriche le cessioni solo verso soggetti vigilati (banche, altri operatori finanziari, assicurazioni); permettere la cessione dei crediti a favore di persone fisiche non esercitanti un’attività economica ma solo per importi sotto una determinata soglia. Sul fronte delle misure del Decreto legge Sostegni ter per contenere il caro-energia, Confartigianato, apprezzando l’impegno del Governo, sollecita tuttavia interventi di riforma strutturale della bolletta elettrica per ridistribuire il carico degli oneri in bolletta, eliminando gli assurdi squilibri che oggi penalizzano i piccoli imprenditori, costretti a pagare il 49% degli oneri generali di sistema per finanziare una serie di agevolazioni tra cui quelle agli energivori. Sollecita, inoltre, l’estensione dei crediti di imposta a tutte le imprese considerate energivore a prescindere dal requisito del consumo previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

### Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
<b>Martedì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
<b>Mercoledì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 CHIUSO	alle 13.00
<b>Giovedì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
<b>Venerdì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
<b>Sabato</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 CHIUSO	alle 12.00

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell’associazione al numero 0543 452811

### ○○○ IN QUESTO NUMERO:

- Consulenza Fiscale:** L’analisi dettagliata della legge di Bilancio. da pag. 2
- Consulenza del Lavoro:** Le principali novità della legge di Bilancio per i datori di lavoro sostituiti d’imposta da pag. 14
- Credito:** La convenzione di tesoreria. Bandi regionali per le imprese. da pag. 23
- Categorie e Mercato:** Autoriparazione ed Estetica. da pag. 25
- Sportello Energia:** Azzerati gli oneri generali in bolletta per le medie - grandi imprese. da pag. 25

## LEGGE DI BILANCIO 2022

Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in vigore dall'1.1.2022. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.

### Riforma dell'IRPEF

Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale, che prevede:

- ➔ la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR;
- ➔ la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR;
- ➔ la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione".

### Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

- ➔ fino a 15.000,00 euro ➔ 23%;
- ➔ oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro ➔ 25%;
- ➔ oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro ➔ 35%;
- ➔ oltre 50.000,00 euro ➔ 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

- ➔ fino a 15.000,00 euro ➔ 23%;
- ➔ oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro ➔ 27%;
- ➔ oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro ➔ 38%;
- ➔ oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro ➔ 41%;
- ➔ oltre 75.000,00 euro ➔ 43%.

### Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, man-

tenendo la precedente suddivisione relativa:

- ➔ ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ➔ ai redditi derivanti da pensioni;
- ➔ ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- ➔ agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.

### Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"

A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese").

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza"; il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare:

- ➔ determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda;
- ➔ comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.

### Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

## Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

## Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

- ➔ attività commerciali;
- ➔ arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

## Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa:

- ➔ si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011;
- ➔ siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall'art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97).

## Ultimi adempimenti relativi al 2021

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

- ➔ presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
- ➔ versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

## Modifica alla disciplina delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF

Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF per l'anno 2022, in particolare:

- ➔ viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l'approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali;
- ➔ il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF viene differito al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione;
- ➔ viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all'IRPEF, al fine della pubblicazione sull'apposito sito informativo.

## Aumento delle addizionali comunali all'IRPEF per il ripianamento del disavanzo dei Comuni capoluogo di Città metropolitana

Ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo pro-capite superiore a 700,00 euro (es. Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.

Una delle misure previste a tale fine è l'istituzione di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un "tetto" a tale incremento.

## Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

## Credito d'imposta per i beni materiali "4.0"

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- ➔ 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- ➔ 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- ➔ 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

## Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0"

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

- ➔ per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
- ➔ per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- ➔ per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

## Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

In particolare:

- ➔ il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
- ➔ il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;

➔ per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:

- per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;

- per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;

- per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

## Sospensione degli ammortamenti

Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020.

La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento.

La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.

## Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali

Con alcune modifiche all'art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell'avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).

È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021

al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni). Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24.

### **Beni diversi dai marchi e dall'avviamento**

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

- ➔ ai beni materiali;
- ➔ ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
- ➔ alle partecipazioni.

### **Incentivo alle aggregazioni aziendali**

Viene prorogato, con modifiche, l'incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, con progetto approvato o deliberato dall'organo amministrativo tra l'1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE. Viene introdotto l'ulteriore limite, in valore assoluto, dell'ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.

Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. "bonus aggregazioni" di cui all'art. 11 del DL 34/2019.

### **Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga**

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

### **Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"**

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

- ➔ 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
- ➔ 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

### **Interventi antisismici (sismabonus) - Proroga**

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.

### **Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga**

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024. Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell'art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.

### **Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità**

Per quanto concerne il superbonus del 110%,

stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

- ➔ al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
- ➔ da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
- ➔ da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
- ➔ da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- ➔ al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- ➔ al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:

- ➔ nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;

- ➔ nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;
- ➔ nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell’art. 119, che i prezziari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezziari regionali e i prezziari DEL) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

## Nuova detrazione per le barriere architettoniche

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione, in particolare:

- ➔ spetta nella misura del 75%;
- ➔ spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
- ➔ deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- ➔ 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- ➔ 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
- ➔ 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

## Proroga del c.d. “bonus facciate”

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.

## Proroga del c.d. “bonus verde”

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

- ➔ per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2024;
- ➔ fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

## Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.

## Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

- ➔ proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
- ➔ amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);

- ➔ generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
- ➔ comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

## Detrazione IRPEF per i giovani inquilini

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).

### Ambito soggettivo

L’agevolazione riguarda i giovani:

- ➔ di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione del co. 1-ter prevedeva che l’agevolazione spettasse ai “giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni”);
- ➔ con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

### Durata e condizioni

Dall’1.1.2022, la detrazione spetta:

- ➔ per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);
- ➔ a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.

Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.

### Determinazione della detrazione

Dall’1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:

- ➔ a 991,60 euro;

- ➔ ovvero, se superiore, al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

## **Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale**

Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1.1.2022, del limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:

- ➔ utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ➔ ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 22 del DL 73/2021.

Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

## **Subappaltatori edili**

Il limite di 2 milioni di euro "assorbe" quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).

## **Crediti d'imposta agevolativi**

Il limite di cui all'art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

## **Cartelle di pagamento Posticipazione dei termini di pagamento**

Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di paga-

mento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.

## **Contributi a fondo perduto - Esclusione controlli carichi di ruolo pendenti**

Le somme che l'Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.

Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l'eventuale pignoramento delle somme da erogare.

## **Aggi di riscossione - Riforma**

Si prevede di riformare, dall'1.1.2022, l'aggio di riscossione, che, nelle intenzioni del legislatore, non dovrà più gravare, quanto meno in via prevalente, sui debitori ma dovrà far parte della fiscalità generale.

Sino al 31.12.2021, per le cartelle di pagamento l'aggio è pari al 3% delle somme riscosse, 6% se gli importi non sono pagati nei termini. Per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l'aggio è pari al 6% ma va corrisposto solo in caso di inadempienza.

Nel nuovo sistema, la quota a carico del debitore sarà individuata da un decreto ministeriale.

## **Regime IVA degli enti associativi previsto dal DL 146/2021 - Rinvio al 2024**

Viene rinviata all'1.1.2024 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 co. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), con le quali viene modificato il trattamento IVA applicabile a talune operazioni effettuate dagli enti associativi.

In sintesi, le norme introdotte con il DL 146/2021 prevedono che:

- ➔ alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi (quali asso-

ciazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche), finora escluse da IVA ai sensi dell'art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, anche se, a determinate condizioni, possono beneficiare del regime di esenzione IVA (art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021);

- ➔ in attesa della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore, la disciplina dettata ai fini IVA per il regime forfetario dall'art. 1 co. 58 - 63 della L. 190/2014 è estesa alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro (art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021).

L'art. 5 co. 15-sexies del DL 146/2021 precisa che le disposizioni di cui sopra valgono soltanto ai fini dell'IVA.

Il DL 146/2021 non ha indicato una specifica decorrenza per l'applicazione delle norme in parola, per cui in assenza di ulteriori prescrizioni di legge, esse avrebbero dovuto considerarsi efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. Per effetto della legge di bilancio 2022, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in parola è rinviata di due anni (ossia all'1.1.2024).

## **Aliquota IVA per le somministrazioni di gas del primo trimestre 2022**

Viene stabilita, in via transitoria, l'aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Alla misura descritta si accompagna, tra l'altro, la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

## **Aliquota IVA per i prodotti dell'igiene femminile**

Viene introdotta l'aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti, si applica, infatti, la più favorevole aliquota IVA del 5%.

## **Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36**

Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

### **Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36**

L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

- ➔ nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- ➔ nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

### **Accesso al fondo di garanzia per la prima casa**

È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.

## **IMU Agevolazione per i commercianti nei Comuni fino a 500 abitanti**

Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell'IMU.

L'agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e utilizzati

dagli esercenti per l'esercizio dell'attività economica. I criteri e le modalità di fruizione dell'agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM.

L'agevolazione, inoltre, si applica ai sensi e nei limiti del regolamento della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 sugli aiuti "de minimis".

## Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio

Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall'1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:

- ➔ sono esonerate dal pagamento del "canone unico" le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- ➔ sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837 dell'art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98;
- ➔ non è dovuta l'imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010;

## PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO LEGGE "SOSTEGNI TER"

Le disposizioni di carattere fiscale del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022

### 1. PREMESSA

Il nuovo decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, in materia di sostegno alle imprese ed operatori economici, emanato a fronte del proseguimento dell'emergenza sanitaria COVID-19 (cd. "decreto Sostegni ter") è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, lo stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 4 del 27 gennaio 2022). Oltre alle misure legate al sostegno per le attività ancora obbligate alla chiusura e a quelle particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19, il decreto contiene una disposizione, che sta facendo molto discutere, che intende contrastare il rischio di frodi nel

settore delle agevolazioni fiscali vietando la cessione del credito successiva alla prima.

Si illustrano le principali misure in materia fiscale.

### 2. MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE (Articolo 1)

Con l'articolo 1 è stato rifinanziato il Fondo previsto dall'art. 2 del D.L. n. 73/2021 (Sostegni bis) per il sostegno delle attività chiuse (attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'art. 6, comma 2 D.L. n. 221/2021).

Inoltre, per le medesime imprese, viene prevista una sospensione dei termini di pagamento per i versamenti:

- ➔ delle **ritenute alla fonte** di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ovvero ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di **gennaio 2022**;
- ➔ dell'Iva **in scadenza nel mese di gennaio 2022**.

I predetti versamenti potranno pertanto essere **effettuati entro il 16.09.2022, in un'unica soluzione**.

### 3. FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (Articolo 2)

Con l'articolo 2 è stato concesso un contributo a fondo perduto alle imprese, che svolgono in via prevalente le seguenti attività di commercio al dettaglio:

- ➔ 47.19 commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati;
- ➔ 47.30 commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- ➔ 47.43 commercio al dettaglio di apparecchiature audio video in esercizi specializzati;
- ➔ 47.5 commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;
- ➔ 47.6 commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;
- ➔ 47.71 commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;
- ➔ 47.72 commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;
- ➔ 47.75 commercio al dettaglio di cosmetici di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;

- ➔ 47.76 commercio al dettaglio di fiori piante semi fertilizzanti animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- ➔ 47.77 commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati;
- ➔ 47.78 commercio al dettaglio di altri prodotti esclusi quelli di 2 mano in es. specializzati;
- ➔ 47.79 commercio al dettaglio di articoli di 2 mano in negozi;
- ➔ 47.82 commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili abbigliamento e calzature;
- ➔ 47.89 commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti;
- ➔ 47.99 commercio al dettaglio al di fuori di negozi banchi mercati.

Per beneficiario del contributo, **i ricavi del 2019 non devono essere superiori a 2 mln di euro e si deve essere verificata una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore del 30% rispetto al 2019.**

Le risorse finanziarie del fondo previsto sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese **un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta**, come segue:

- ➔ **60%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
- ➔ **50%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
- ➔ **40%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

**Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell'apposita istanza.**

#### **4. ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (Articolo 3)**

Il comma 1 dell'articolo 3 prevede l'integrazione di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, da destinare ad interventi in favore **dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici**. Le risorse sono ripartite, secondo le modalità di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge n.41 del 2021, fra le regioni e le province autonome, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 2 sempre dell'articolo 3, incrementa il fondo di 40 milioni di euro da destinare alle imprese che svolgono le seguenti attività:

- ➔ 96.09.05 organizzazione di feste e cerimonie;
- ➔ 56.10 ristoranti e attività di ristorazione mobile;
- ➔ 56.21 fornitura di pasti preparati (catering ed eventi);
- ➔ 56.30 bar e altri esercizi simili senza cucina;
- ➔ 93.11.2 gestione piscine.

**Il contributo spetta se nell'anno 2021 le imprese hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al 2019.**

Il contributo **spetta anche ai soggetti nati nel 2020** per i quali in luogo dei ricavi, la riduzione del 40% deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. Sarà un D.M. del Ministero dello sviluppo economico a disciplinare tempi e modalità operative.

Il comma 3 prevede che la concessione di un **credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori** di cui all'art. 48-bis del D.L. n. 34/2020 è riconosciuto anche

per l'esercizio in corso al 31.12.2021 alle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti tessili della moda del calzaturiero e della pelletteria aventi i seguenti codici Ateco:

- ➔ 47.51 commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili;
- ➔ 47.71, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento;
- ➔ 47.72.commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle.

## **5. FONDO UNICO NAZIONALE TURISMO (Articolo 4)**

L'articolo 4 dispone che il fondo unico per il turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

## **6. CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DI IMPRESE TURISTICHE PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI (Articolo 5)**

Tale articolo prevede il riconoscimento del credito d'imposta in favore di imprese turistiche per **canoni di locazione di immobili per i mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 ai soggetti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.**

L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

## **7. MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER IL SETTORE DELLA CULTURA(Articolo 8)**

In considerazione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica i commi da 1 a 3 dell'articolo 8 prevedono il rifinanziamento e l'incremento per l'anno 2022 dei fondi di emergenza destinati a ristorare le categorie più colpite dai danni economici causati dall'emergenza sanitaria, al fine di assicurare un adeguato sostegno al settore della cultura.

Per tale ragione, il comma 1 incrementa i fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l'anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

I commi 3 e 4 mirano a contribuire al sostegno delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, colpite dalle misure di restrizione per il contenimento della diffusione del COVID-19 e sono rivolti ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Il comma 3 proroga al 30 giugno 2022 l'esenzio-

ne dal pagamento del canone patrimoniale istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante, già prevista dall'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Correlativamente, il comma 4 incrementa il fondo di cui all'articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il ristoro ai comuni dalle minori entrate derivanti dall'esenzione in questione, prevedendo altresì che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

## **8. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT (Articolo 9)**

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 è concesso il credito di imposta del 50% e vengono incrementate le somme destinate ai fondi finalizzati a sostenere il settore sportivo.

## **9. PIANO TRANSIZIONE 4.0 (Articolo 10)**

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (disciplina dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 su prenotazione) è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

## **10. MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ED ECONOMICHE (Articolo 28)**

Il tanto discusso articolo 28 dispone che nell'ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.

### **Pertanto, dal 27 gennaio:**

- ➔ in caso di **sconto in fattura**, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente,

---

➔ in caso di **cessione del credito**, non è ammessa facoltà di successiva cessione.

Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d'imposta:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- d) credito d'imposta per sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020.

**I crediti che, alla data del 07.02.2022**, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122 D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

## **Cessione “unica” bonus edilizi: ufficiale la proroga al 17 febbraio**

Con un provvedimento del 4 febbraio 2022, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga, al prossimo 17 febbraio, del termine fissato dal decreto “Sostegni-ter”, al giorno 7 dello stesso mese, per dare il via alla norma che prevede la possibilità di effettuare un'unica cessione in caso di detrazioni per interventi edilizi.

E non solo, con la stessa decisione normativa, per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, lo stesso termine è slittato di un mese, al 7 marzo.

Di conseguenza, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.

**Francesco Bandini**

**[f.bandini@confartigianato.fo.it](mailto:f.bandini@confartigianato.fo.it)**

## Legge di Bilancio 2022

Sul S.O. n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 è stata pubblicata la Legge n. 234 del 30/12/2021 (**Legge di Bilancio 2022**), in vigore dal 1° gennaio 2022.

Di seguito si riepilogano le principali novità per i datori di lavoro/sostituti d'imposta.

### Misure generali per il riordino dei trattamenti di integrazione salariale

La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), in vigore dal 1° gennaio 2022, modifica e integra il decreto legislativo n. 148 del 2015, con l'obiettivo di costruire un modello di intervento universalistico, accrescendo l'equità generale del sistema degli ammortizzatori sociali. La circolare M.L. n. 1 del 2022 fornisce i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per le aziende che vogliono accedere al trattamento di integrazione salariale in genere e, in particolare, a quello straordinario.

Le indicazioni fornite dal dicastero si soffermano sulle modifiche al Jobs Act riguardanti l'ampliamento della platea dei beneficiari, la misura delle indennità di cassa integrazione e il ruolo svolto dai Fondi di solidarietà nella gestione delle tutele.

#### Lavoratori Beneficiari

Dal 1° gennaio 2022, possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, oltre naturalmente ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato. Restano invece esclusi i dirigenti.

Viene ridotta da 90 a 30 giorni l'anzianità di effettivo lavoro che i lavoratori devono aver maturato presso l'unità produttiva presso la quale operano, per poter essere ricompresi nella platea dei beneficiari delle integrazioni salariali.

#### Importi del trattamento di integrazione salariale

Dal 1° gennaio 2022, per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa, viene eliminato il c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale: indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento il massimale 2021 è stato pari a € 1.199,72 e verrà rivalutato dall'INPS per il 2022 secondo gli indici ISTAT e prescindendo dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

#### Contribuzione addizionale

Il contributo addizionale è dovuto in misura pari:

- ➔ al 9% fino a 52 settimane di ricorso all'ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
- ➔ al 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- ➔ al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

A partire dall'1 gennaio 2025, è prevista una riduzione della contribuzione addizionale. In particolare, la misura premiante riguarderà solo le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi dall'ultima richiesta. Per le stesse il contributo addizionale sarà calcolato secondo le seguenti aliquote:

- ➔ al 6% fino a 52 settimane di ricorso all'ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
- ➔ al 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- ➔ al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

#### Cassa integrazione guadagni straordinaria

Dal 1° gennaio del 2022, i trattamenti di CIGS relativamente ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2022, si applicano anche ai datori di lavoro che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali e che nel semestre precedente l'istanza abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti. La disciplina della CIGS viene estesa, pertanto, anche ai datori di lavoro con più 15 dipendenti, iscritti al c.d. FIS (Fondo di integrazione salariale) e, a prescindere dal requisito occupazionale, alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate e alle imprese del sistema aeroportuale nonché ai partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

#### Causali di intervento CIGS

Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto per una delle seguenti causali:

- ➔ Riorganizzazione aziendale. La causale è stata ampliata alle ipotesi di programmi aziendali volti anche a realizzare “processi di transizione”. In tal caso l’impresa deve presentare un programma di interventi (che può, nelle linee di programmazione industriale, essere condiviso anche con il MISE) con l’indicazione delle azioni di transizione da realizzare o delle azioni di riconversione degli impianti già esistenti e che possono essere finalizzate all’efficientamento energetico e a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza;
- ➔ Crisi aziendale. Le imprese devono predisporre un programma corredato da un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare anche gli interventi correttivi e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
- ➔ Solidarietà. Dal 1° gennaio 2022, per i contratti di solidarietà difensivi la riduzione media oraria programmata può raggiungere l’80% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro può raggiungere il 90% dell’orario nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

#### **Computo dei lavoratori per l’accesso alla CIGS**

Per fruire dei trattamenti di integrazione l’impresa deve avere alle dipendenze mediamente più di 15 dipendenti, da calcolarsi in riferimento al semestre precedente la data di presentazione della domanda. Tale soglia, secondo le nuove norme della legge di Bilancio 2022, deve tenere conto dei lavoratori con la qualifica di dirigente, dei lavoratori a domicilio e degli apprendisti nonché dei lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione, sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

#### **Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali**

Dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) regolamentata dal D.Lgs. 148/2015 e non ricompresi nei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo. Per quanto riguarda le prestazioni, l’assegno ordinario assume la nuova denominazione di “assegno di integrazione salariale”, mentre è sta-

ta eliminata la prestazione dell’assegno di solidarietà, cioè quella prevista per riduzione dell’orario di lavoro per la generalità dei lavoratori al fine di evitare licenziamenti. La durata massima della prestazione è di 13 o 26 settimane in un biennio mobile, per le aziende che, rispettivamente, occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia e la contribuzione per il suo finanziamento è stata fissata in due aliquote, pari allo 0,5% e allo 0,8% rispettivamente per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia.

Il campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015 già costituiti è esteso ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente.

In mancanza di adeguamento dei Fondi entro il 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale (FIS).

Infine, dall’1.1.2022, il rilascio del DURC viene vincolato al regolare versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali.

### **Accordo di transizione occupazionale e relativo incentivo alle assunzioni**

Introducendo il nuovo art. 22-ter del DLgs. 148/2015, viene definita la disciplina dell’“accordo di transizione occupazionale”.

Si tratta di un accordo da stipulare in sede di procedura di consultazione sindacale:

- ➔ finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento di CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti;
- ➔ che si concretizza nella concessione, in deroga agli ordinari limiti di durata, di un ulteriore intervento di CIGS finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

Nel contempo, il provvedimento in esame introduce un **incentivo per l’assunzione di lavoratori in CIGS** con accordo di transizione occupazionale, che consiste in un contributo mensile concedibile per un massimo di 12 mesi e pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

L'incentivo spetta anche pro-quota, anche nel caso in cui i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015 costituiscano una cooperativa alla quale i titolari dell'azienda di provenienza trasferiscano la stessa azienda in cessione o in affitto.

N.B. L'applicazione del beneficio in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, nell'ambito del Temporary Framework approvato per l'emergenza Covid-19.

## Misure in materia CISOA

Con riferimento alla Cassa integrazione per i lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) ex art. 8 della L. 8.8.72 n. 457, la legge di bilancio prevede che:

- ➔ il trattamento in questione venga esteso anche a favore dei lavoratori del settore pesca;
- ➔ il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato vadano effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

## Modifiche al contratto di espansione

Per quanto riguarda il contratto di espansione introdotto in via sperimentale dall'art. 41 del DLgs. 148/2015 (ossia, un ammortizzatore sociale finalizzato ad agevolare le aziende nella gestione efficiente del cambiamento dei processi produttivi), la legge di bilancio prevede:

- ➔ una proroga del periodo sperimentale fino al 2023;
- ➔ un ampliamento del novero delle aziende interessate, riducendo il limite dimensionale minimo da 100 a 50 unità lavorative in organico.

## Cessazione attività produttive nel territorio nazionale

Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo in caso di cessazione dell'attività produttiva, i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi apprendisti e dirigenti,

mediamente almeno 250 dipendenti, e che intendano:

- ➔ chiudere una sede, uno stabilimento, una filiale, un ufficio o un reparto autonomo situato in Italia,
- ➔ con cessazione definitiva della relativa attività, licenziando almeno 50 lavoratori,

devono darne comunicazione per iscritto, almeno 90 giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'art. 4 della L. 223/91, ai seguenti soggetti:

- ➔ rappresentanze sindacali aziendali o rappresentanza sindacale unitaria;
- ➔ sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- ➔ Regioni interessate;
- ➔ Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- ➔ Ministero dello Sviluppo economico;
- ➔ Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

La comunicazione deve indicare:

- ➔ le ragioni economiche, finanziarie, tecniche od organizzative della chiusura;
- ➔ il numero e i profili professionali del personale occupato;
- ➔ il termine entro cui è prevista la chiusura.

## Piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche

Entro 60 giorni dalla comunicazione il datore di lavoro deve elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, da presentare ai soggetti sopra indicati.

Il piano deve avere una durata massima di 12 mesi e deve contenere:

- ➔ le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberanti, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;
- ➔ le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali
- ➔ le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o

di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;

- ➔ gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;
- ➔ i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

Il piano va discusso entro 30 giorni dalla presentazione con le rappresentanze sindacali.

Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione è vietato avviare la procedura di licenziamento collettivo e intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Ai lavoratori interessati dal piano sottoscritto, è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 22-ter del DLgs. 14.9.2015 n. 148; è inoltre previsto l'accesso al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate. Qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2 co. 35 della L. 28.6.2012 n. 92.

### Sanzioni

I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 90 giorni sono nulli.

È previsto il pagamento del doppio del contributo di cui all'art. 2 co. 35 della L. 92/2012 in caso di:

- ➔ mancata di presentazione del piano;
- ➔ assenza, nel piano, degli elementi previsti;
- ➔ inadempimento da parte del datore di lavoro agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile.

In tali casi, qualora il datore avvii la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione la citata previsione di cui all'art. 2 co. 35 della L. 92/2012.

È previsto il pagamento del suddetto contributo aumentato del 50% in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale. Non troverà applicazione la previsione di cui all'art. 2 co. 35 della L. 92/2012 qualora il datore avvii la procedura di licenziamento collettivo (qualora il datore avvii tale procedura in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale, decorsi i previsti 90 giorni,

non trova applicazione l'art. 4 co. 5 e 6 della L. 223/91).

## Esonero contributivo dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore

Per i periodi di paga dall'1.1.2022 al 31.12.2022, in favore dei rapporti di lavoro dipendente viene riconosciuto un esonero:

- ➔ pari allo 0,8%;
- ➔ da applicarsi sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

### Condizione

L'esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

### Esclusione

L'esonero non si applica per i rapporti di lavoro domestico.

## Esonero contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello

Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, viene riconosciuto l'esonero del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1 co. 773, quinto periodo, della L. 27.12.2006 n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

### Datori di lavoro

Lo sgravio è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.

## Esonero contributivo lavoratori delle cooperative

Le società cooperative che si costituiscono, a

decorrere dall'1.1.2022, ai sensi dell'art. 23 co. 3-quater del DL 22.6.2012 n. 83 (ovverosia costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi) possono fruire di un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

L'esonero:

- ➔ si applica nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- ➔ ha una durata massima di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa;
- ➔ non riguarda i premi e contributi dovuti all'INAIL.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

### Esclusioni

L'esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

## Esonero contributivo per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti

L'esonero contributivo in favore degli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti under 40, previsto dall'art. 1 co. 503 della L. 27.12.2019 n. 160, viene esteso anche al 2022.

L'esonero:

- ➔ riguarda la contribuzione IVS e il contributo addizionale di cui all'art. 17 co. 1 della L. 3.6.75 n. 160 (sono esclusi il premio INAIL e il contributo di maternità);
- ➔ è pari al 100%;
- ➔ ha una durata massima di 24 mesi.

## Esonero contributivo lavoratrici madri

In favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che hanno fruito del congedo obbligatorio di maternità viene riconosciuto, in via sperimentale per l'anno 2022, un esonero del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico.

L'esonero:

- ➔ ha la durata di un anno;
- ➔ decorre dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

## Incentivo per l'occupazione di lavoratori di imprese in crisi

L'agevolazione introdotta dall'art. 1 co. 10 della L. 30.12.2020 n. 178 viene riconosciuta anche ai datori di lavoro privati che nel corso dell'anno 2022 assumono:

- ➔ con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- ➔ lavoratori subordinati, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1 co. 852 della L. 27.12.2006 n. 296;
- ➔ indipendentemente dalla loro età anagrafica.

L'agevolazione prevista dal citato art. 1 co. 10 della L. 30.12.2020 n. 178 consiste in un esonero contributivo pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall'assunzione del lavoratore, ovvero 48 mesi laddove l'assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse attualmente stanziate.

## Tirocinio - Revisione della disciplina

Vengono abrogati i co. 34, 35 e 36 dell'art. 1 della L. 92/2012, procedendo così al riordino della disciplina sul tirocinio, con un inasprimento delle regole per evitarne un uso distorto, e alla differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare.

## Nuove linee guida per i tirocini diversi da quelli curricolari

Il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base dei seguenti criteri:

- ➔ revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- ➔ individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
- ➔ definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- ➔ definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- ➔ previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

### Obblighi del soggetto ospitante

Con riguardo agli obblighi in capo al soggetto ospitante, viene precisato che:

- ➔ i tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 9-bis co. 2 del DL 510/96;
- ➔ quest'ultimo è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex DLgs. 81/2008.

### Sanzioni

Vengono inoltre previste le seguenti sanzioni:

- ➔ per la mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro, conformemente alle previsioni della L. 689/81;
- ➔ per il tirocinio svolto in modo fraudolento (cioè eludendo la prescrizione secondo cui non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente), viene prevista la pena dell'ammenda di 50,00 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio e la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

## Apprendistato professionalizza pro, senza limiti di età, per i lavoratori in CIGS

A decorrere dall'1.1.2022, è possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 47 co. 4 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 22-ter del DLgs. 14.9.2015 n.148 (finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero).

Tale misura è riconosciuta al fine di permettere ai suddetti lavoratori di potersi qualificare o riqualificare professionalmente.

### Estensione dell'indennità NASPl

Vengono modificati gli artt. 2 - 4 del DLgs. 4.3.2015 n. 22, introducendo alcune novità in materia di NASPl riguardanti:

- ➔ i soggetti beneficiari;
- ➔ i requisiti di accesso;
- ➔ il meccanismo di riduzione dell'importo.

### Soggetti beneficiari

A partire dall'1.1.2022 viene previsto un ampliamento dei destinatari della NASPl con l'estensione dell'indennità anche agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci ex L. 240/84.

### Requisiti di accesso

Per gli eventi di disoccupazione occorsi a partire dall'1.1.2022 **viene disapplicato il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione**, previsto dall'art. 3 co. 1 del DLgs. 22/2015. Pertanto, per i soggetti disoccupati a partire da tale data, l'accesso alla NASPl sarà garantito a condizione che:

- ➔ siano in stato di disoccupazione;
- ➔ possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.

### Meccanismo di riduzione

Modificando il meccanismo di riduzione previsto dall'art. 4 co. 3 del DLgs. 22/2015, viene stabilito che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2022, l'indennità di NASPl si riduca del 3%

ogni mese a decorrere:

- ➔ dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
- ➔ ovvero dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione, per i beneficiari di NASpl che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda.

## Modifiche alla “DIS-COLL”

Viene modificata la disciplina dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. “DIS-COLL”), introducendo all'art. 15 del DLgs. 22/2015 il co. 15-quinquies che:

- ➔ consente la corresponsione mensile della prestazione per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento;
- ➔ estende, da 6 a 12 mesi, la durata massima per l'erogazione della prestazione;
- ➔ riconosce la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile ex art. 15 co. 4 del DLgs. 22/2015 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso;
- ➔ prevede che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2022 il meccanismo mensile di riduzione del 3% della DIS-COLL venga applicato dal sesto mese (invece che dal quarto).

Inoltre, dall'1.1.2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto a percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpl.

## Politiche attive lavoratori autonomi

Sono estese anche ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma nazionale “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” (GOL). Queste sono erogate:

- ➔ in caso di cessazione, in via definitiva, dell'attività professionale;
- ➔ allo scopo di migliorare l'accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi;
- ➔ dai centri per l'impiego e dagli organismi auto-

rizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo.

## Indennità lavoratori fragili

Ai lavoratori fragili dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante il 2021 del trattamento di cui all'art. 26 co. 2 del DL 18/2020, viene riconosciuta un'indennità una tantum pari a 1.000,00 euro per l'anno 2022, qualora:

- ➔ la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile;
- ➔ abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia.

## Domanda ed erogazione

L'indennità in esame è erogata dall'INPS previa domanda dell'interessato, corredata dall'autocertificazione che attesti il possesso dei due requisiti sopra indicati, entro il limite di spesa complessivo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.

## Esclusione dal reddito imponibile e dalla contribuzione figurativa

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non dà diritto all'accredito di contribuzione figurativa.

## Indennità di maternità lavoratrici autonome

Viene riconosciuta l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle lavoratrici:

- ➔ iscritte alla Gestione separata INPS,
- ➔ autonome e imprenditrici agricole,
- ➔ libere professioniste, iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla Tabella D allegata al DLgs. 151/2001,

che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145,00 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT.

## Congedo del padre lavoratore

Dall'anno 2022 viene:

- ➔ stabilizzato il congedo obbligatorio in 10 giorni del padre lavoratore;
- ➔ riconosciuta la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. “congedo facoltativo”), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia del minore.

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico Inps a pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità).

L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro, con ciascun periodo paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Inps.

## Tutele previdenziali per i giornalisti

Vengono introdotte importanti disposizioni finalizzate al potenziamento delle garanzie previdenziali e assicurative per i giornalisti.

Con effetto dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale svolta dall’INPGI sarà trasferita all’INPS.

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di CIG, nonché l’assicurazione infortuni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI.

A partire dal 1° gennaio 2024 trova applicazione la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

## Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza

Viene stabilita l’estensione della sfera applicativa degli incentivi a favore dei datori di lavoro in caso di assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza ai sensi dell’art. 8 del DL 28.1.2019 n. 4.

Nello specifico l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore:

- ➔ entro i limiti dell’importo mensile Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le

mensilità godute e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità,

- ➔ per le assunzioni a tempo indeterminato (anche mediante il contratto di apprendistato), a tempo determinato e con contratto a tempo parziale.

Di seguito si riepilogano le altre principali novità per i datori di lavoro/sostituti d’imposta in materia fiscale.

## Riforma dell’IRPEF

### Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

#### Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

- ➔ la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
- ➔ la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
- ➔ la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

#### Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

- ➔ fino a 15.000,00 euro ➔ 23%;
- ➔ oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro ➔ 25%;
- ➔ oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro ➔ 35%;
- ➔ oltre 50.000,00 euro ➔ 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

- ➔ fino a 15.000,00 euro ➔ 23%;
- ➔ oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro ➔ 27%;
- ➔ oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro ➔ 38%;

- ➔ oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro ➔ 41%;
- ➔ oltre 75.000,00 euro ➔ 43%.

### **Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali**

Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

- ➔ ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ➔ ai redditi derivanti da pensioni;
- ➔ ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- ➔ agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.

### **Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"**

A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese").

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza"; il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare:

- ➔ determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda;
- ➔ comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.

### **Decorrenza delle nuove disposizioni**

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022.

Per il periodo d'imposta 2021 restano applicabili le precedenti disposizioni.

### **Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

### **Modifica alla disciplina delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF**

Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF per l'anno 2022, in particolare:

- ➔ viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l'approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali;
- ➔ il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF viene differito al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione;
- ➔ viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all'IRPEF, al fine della pubblicazione sull'apposito sito informativo.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

## TASSI DEL MESE DI FEBBRAIO 2022

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
<b>Fido di c/c</b>	Euribor 3m + 4,400 = <b>3,830%</b>	Euribor 3m + 5,350 = <b>4,780%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,180%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,730%</b>
<b>Fido sbf</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,430%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,130%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,130%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,830%</b>
<b>Fido ant. fatture</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,430%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,130%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,130%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,830%</b>

**Unicredit**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
<b>Fido di c/c</b>	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,680%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,580%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,730%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,730%</b>
<b>Fido sbf</b>	Euribor 3m + 2,400 = <b>1,830%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,330%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,130%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,830%</b>
<b>Fido ant. fatture</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,430%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,130%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,130%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,830%</b>

**Intesa San Paolo\* – BCC – BPER - Banco Popolare**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
<b>Fido di c/c</b>	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,680%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,580%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,180%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,730%</b>
<b>Fido sbf</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,430%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,130%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,130%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,830%</b>
<b>Fido ant. fatture</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,430%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,130%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,130%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,830%</b>

\* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

**Monte dei Paschi di Siena**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
<b>Fido di c/c</b>	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,680%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,580%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,730%</b>	Euribor 3m + 7,500 = <b>6,930%</b>
<b>Fido sbf</b>	Euribor 3m + 2,400 = <b>1,830%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,330%</b>	Euribor 3m + 3,800 = <b>3,230%</b>	Euribor 3m + 4,900 = <b>4,320%</b>
<b>Fido ant. fatture</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,430%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,130%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,130%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,830%</b>

---

## **Bandi Regionali per le imprese colpite dal Covid**

La Regione Emilia-Romagna ha emanato due bandi, che alleghiamo, gestiti da Unioncamere, per ristorare alcune categorie di imprese colpite dalle restrizioni Covid-19.

Linea A, beneficia le imprese turistiche dei comprensori sciistici della Regione che hanno subito un calo di fatturato superiore al 30% nel periodo 1/11/2020-30/4/2021 rispetto al 1/11/2018-30/4/2019 (ultima stagione sciistica pre-Covid) con un contributo forfettario di €. 3.000,00.

Linea B, interessa un'ampia tipologia di imprese con codici Ateco primari o prevalenti corrispondenti a: trasporto turistico di persone, parchi tematici, pasticcerie, confezioni abbigliamento, calzature, legatorie, fabbricazione e commercio di oggetti di gioielleria, commercio fiori e piante, bomboniere, servizi e laboratori fotografici, catering, noleggio impianti audio e luce e palchi, parrucchieri, barbieri, estetiste, alberghi, commercianti al dettaglio settore moda, sale bingo/scommesse, discoteche, agriturismi, imprese culturali, editoria. Per poter presentare domanda le imprese devono aver subito un calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019. Il contributo varia a seconda dalla tipologia di attività, da un minimo di €. 2.000 a un massimo di €. 4.000.

Le imprese iscritte alla Camera di Commercio, in regola con il Durc, potranno chiedere il contributo dalle ore 10 del 15 febbraio 2022, fino alle ore 12 del giorno 8 marzo 2022, tramite la piattaforma telematica RESTART (<https://restart.infocamere.it>) con identità digitale SPID oppure con CNS. La domanda viene redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, con conseguenti responsabilità, anche penali,

***Per approfondimenti e informazioni, potete contattare l'Ufficio Sviluppo Credito Innovazione, scrivendo a: [credito@confartigianato.fo.it](mailto:credito@confartigianato.fo.it)***

## Autoriparazione

### Variazioni dei costi di carrozzeria per l'anno 2022

Con riferimento alle tariffe applicate da ciascuna azienda, liberamente fissate in relazione alle valutazioni dei costi aziendali e all'andamento di mercato, comunichiamo, per ogni opportuno riferimento, gli incrementi dei costi rilevati dalla scrivente nell'anno 2021, concordati anche a livello interconfederale

Costi di manodopera: i costi orari di mano d'opera, ai quali ciascun imprenditore potrà far riferimento nel determinare quelli della sua azienda, sono aumentati mediamente del 5%. Segnaliamo che nel corso del 2020 l'inflazione indicata dall'ISTAT è stata pari a +3,8%.

Relativamente ai costi del lavoro: è evidente che l'incidenza varia in base alla dimensione aziendale, pertanto, al fine di ridurre la forbice tra le diverse dimensioni imprenditoriali, per le imprese più piccole potrebbe essere ragionevole pensare ad un incremento della voce di costo in misura maggiore a quanto indicato.

Materiali di consumo: dalle analisi eseguite al riguardo, è stato registrato un aumento medio del 5%.

Smaltimento dei rifiuti: gravosi oneri relativi alla gestione dello smaltimento dei rifiuti ci costringono ad applicare un aumento pari almeno al 4% sull'imponibile della fattura, con un massimo di 60,00 euro.

Uso dime e strumenti diagnostici: i costi di uso dime sia di tipo tradizionale che mini - dime risultano invariati. Per quanto riguarda le spese imputabili all'utilizzo di attrezzature speciali, risulta un aumento dell'2,5%.

**Alberto Camporesi**  
**camporesi@confartigianato.fo.it**

## Estetica

### Tatuaggi e trucco semipermanente Le novità

La Commissione europea, a seguito della emanazione di un Regolamento di modifica della normativa REACH ha stabilito di limitare l'uso di oltre 4 000 sostanze chimiche negli inchiostri per tatuaggi e nel trucco permanente, in quanto ritenute pericolose per la salute umana. La restrizione introduce limiti massimi di concentrazione per singole sostanze o gruppi di sostanze utilizzate negli inchiostri per tatuaggi o nel trucco permanente. Non vi è alcun "divieto assoluto" di effettuare tatuaggio o trucco permanente a colori ma viene previsto, invece, il divieto all'uso di sostanze coloranti che non rispettano il Regolamento europeo (in termini di limiti di concentrazione per sostanza colorante). Le sostanze coloranti del Regolamento sono state ritenute pericolose perché cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione umana, sensibilizzanti, corrosive o irritanti per la pelle o per gli occhi e provocanti lesioni oculari. La restrizione è entrata in vigore nei paesi UE/SEE (Unione europea + Spazio economico europeo) a partire dal 4 gennaio 2022. Nel caso di "Pigment Blue 15:3" e "Pigment Green 7", per i quali è concordato un periodo di transizione di 24, non perché tali colorazioni risultino essere esenti dalle sostanze ritenute pericolose per la salute umana ma perché tali gradazioni pare risultino di difficile sostituzione con sostanze innocue per l'organismo.

**Per tutte le informazioni contattare la responsabile di categoria dott.ssa Fabiola Foschi 0543.452844**

### Modifiche al Regolamento Cosmetici

Il Regolamento UE 2021/1902 del 29 ottobre 2021, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ha introdotto il divieto di commercializzazione di diverse sostanze, tra cui lo Zinco Piritione ed il Butylphenyl Methylpropional utilizzati nelle formulazioni cosmetiche a partire dal prossimo 1° marzo. Le aziende cosmetiche non potranno

---

più immettere sul mercato prodotti che contengono una o più delle sostanze coinvolte e chiunque faccia parte della catena distributiva - quindi anche gli estetisti - non potrà mettere a disposizione dei consumatori tali prodotti. Trattandosi di un regolamento Omnibus, la norma non prevede date differenziate per l'immissione sul mercato e la commercializzazione al dettaglio, di fatto riducendo i tempi di smaltimento che sono normalmente previsti dai Regolamenti di adeguamento al progresso tecnico. Il Regolamento non prevede esplicitamente che i prodotti debbano essere restituiti dagli estetisti ai loro fornitori, ma semplicemente che tali prodotti non sono più conformi. Saranno pertanto gli accordi tra le parti a stabilire se i prodotti in questione debbano essere smaltiti dalle estetiste o rinviati ai fornitori.

**Fabiola Foschi**

**[ffoschi@confartigianato.fo.it](mailto:ffoschi@confartigianato.fo.it)**

---

## ●●● SPORTELLO ENERGIA

### **Elettricità: azzerati gli oneri generali in bolletta per le medie - grandi imprese**

Con la Delibera 31 gennaio 2022 35/2022 l'ARERA applica quanto previsto dal Governo con il decreto sostegni-ter, approvato lo scorso 21 gennaio, azzerando gli oneri di sistema anche per le medie e grandi imprese, dopo che già a fine dicembre era stata emanata una misura analoga per le famiglie e le piccole imprese.

I diversi provvedimenti di tagli degli oneri, sebbene siano coperti da stanziamenti miliardari, avranno purtroppo un ruolo limitato nel contenere nell'immediato gli aumenti delle bollette delle aziende e delle famiglie, essendo decisamente meno impattanti rispetto agli aumenti dei prezzi dell'energia e del gas che si osservano sul mercato negli ultimi mesi. La situazione rimane dunque "critica" per molte imprese e famiglie. CEnPI, da quasi vent'anni offre il suo supporto e una consulenza personalizzata, attraverso il personale qualificato delle Associazioni Confartigianato in tutta Italia, offrendo serietà, professionalità e competenza.

***Per il sistema Confartigianato Forlì, contattare Fabiola Foschi 0543.452844***